



Corte dei Conti
Sezione regionale di controllo per la Basilicata
Potenza

Deliberazione n. 18/2009/PAR

Parere n. 7/2009

La Sezione regionale di controllo per la Basilicata così composta:

Presidente di Sezione dott.ssa Laura Di Caro	Presidente
Consigliere dr. Antonio Nenna	Componente
Primo Referendario dott. Rocco Lotito	Componente-relatore
Referendario dott. Giuseppe Teti	Componente;

nella Camera di consiglio del 3 aprile 2009

VISTO l'art. 100 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTA la legge 11 novembre 2000, n. 340, ed in particolare l'art. 27;

VISTO l'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ed in particolare il comma 8;

VISTA la deliberazione n. 14/2000 in data 16 giugno 2000 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, con la quale è stato deliberato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004;

VISTA la richiesta di parere formulata dal Presidente della Provincia di Matera con lettera prot. n. 06807 del 24 febbraio 2009, pervenuta il 5 marzo 2009;

VISTA l'ordinanza del Presidente di questa Sezione regionale di controllo n. 7/2009 del 3 aprile 2009, con la quale è stata deferita la questione all'esame collegiale della Sezione per l'odierna seduta e con la quale è stato anche nominato relatore il Primo Referendario dott. Rocco Lotito;

UDITO nella Camera di consiglio il relatore;

PREMESSO

- che con la succitata lettera il Presidente della Provincia di Matera – nell'intento di valutare la possibilità di ripristinare le indennità di funzione del Presidente e dei componenti la Giunta nella misura percepita al 31 settembre 2005, prima della decurtazione del 10% disposta dalla legge n. 266/2005 – dopo aver richiamato precedenti pareri forniti dalle Sezioni regionali della Corte dei conti in materia e dopo aver fornito argomentazioni tendenti a superare la linea "restrittiva" seguita nello specifico parere n. 26/2008 di questa Sezione regionale, ha formulato i seguenti quesiti:

"1) le indennità in argomento, per effetto delle innovazioni normative intervenute fino all'attualità, sono venute a ripristinarsi secondo i valori vigenti al 30/9/2005 (prima, cioè, dell'anzidetta decurtazione) e, nell'affermativa, da quale data?

2) in linea generale, vige all'attualità una norma espressa che vieti l'incremento delle indennità, pur considerando che la possibilità di incremento consentito dal comma 25 dell'art. 2 L.244/2007 è stata poi caducata per l'effetto dell'art.76 comma 3 del DL. 112/08 convertito dalla Legge 133/2008?";

CONSIDERATO

- che l'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 ha abilitato le Regioni a richiedere ulteriori forme di collaborazione alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica;

- che, a termini della stessa disposizione, analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane;

- che la previsione dell'inoltro delle richieste di parere tramite il Consiglio delle autonomie locali testimonia la volontà del legislatore di creare a regime un sistema di filtro onde limitare le richieste dei predetti enti, ma non impedisce agli stessi di avanzare direttamente dette istanze;

RITENUTO

- che nell'esercizio della funzione consultiva l'organo magistratuale, in attesa della istituzione del Consiglio delle autonomie locali, previsto dal comma aggiunto dall'art. 7 della legge costituzionale n. 3/2001 all'art. 123 della Costituzione, non possa esimersi dal considerare i requisiti di legittimazione dei soggetti che promuovono detta funzione e le condizioni oggettive per l'attivazione della stessa;

- che, sotto il profilo soggettivo, le richieste di parere possano essere formulate soltanto dai massimi organi rappresentativi degli enti locali (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco o, nel caso di atti di normazione, Presidente del Consiglio regionale, provinciale, comunale), come precisato – tra l'altro – dal citato documento approvato dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004;

- che, sotto il profilo oggettivo, possano rientrare nella funzione consultiva della Sezione richieste di pareri concernenti la materia della contabilità pubblica (intesa quale sistema normativo che presiede alla gestione finanziaria ed economico-patrimoniale dello Stato e degli altri enti pubblici) che richiedano un esame, da un punto di vista astratto (con esclusione di valutazione e pareri su casi specifici), di temi di carattere generale come nei casi: di atti generali; di atti o schemi di atti di normazione primaria (leggi, statuti) o secondaria (regolamenti di contabilità o in materie comportanti spese, circolari), o inerenti all'interpretazione di norme vigenti; di soluzioni tecniche rivolte ad assicurare la necessaria armonizzazione nella compilazione dei bilanci e dei rendiconti; di preventiva valutazione di formulari e scritture contabili che gli enti intendessero adottare. E' stato, peraltro, chiarito (Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, deliberazione n. 5/2006 del 17.02.2006) che *"ancorché la materia della contabilità pubblica non possa ridursi alla sola tenuta delle scritture contabili ed alla normativa avente ad oggetto le modalità di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese, essa non potrebbe investire qualsiasi attività degli enti che abbia comunque riflessi di natura finanziaria-patrimoniale. Ciò non solo rischierebbe di vanificare lo stesso limite imposto dal legislatore, ma comporterebbe l'estensione dell'attività consultiva delle Sezioni regionali a tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa con l'ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie locali. In tal modo, la Corte verrebbe, in varia misura, inserita nei processi decisionali degli enti, condizionando quell'attività amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale. Per le ragioni sopraesposte, emerge dunque l'esigenza che la nozione di contabilità pubblica strumentale alla funzione consultiva assuma un ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la*

rendicontazione e i relativi controlli. Se è vero, infatti, che ad ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase contabile, attinente all'amministrazione di entrate e spese ed alle connesse scritture di bilancio, è anche vero che la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase 'discendente' distinta da quella sostanziale, antecedente, del procedimento amministrativo, non disciplinata da normative di carattere contabilistico."

Sono da ritenersi inammissibili, pertanto, richieste di pareri in materia di contabilità pubblica che comportino valutazione di casi o atti gestionali specifici che determinerebbero un'ingerenza della Corte dei conti nella concreta attività gestionale dell'Ente, con un coinvolgimento della magistratura contabile nell'amministrazione attiva certamente incompatibile con le funzioni alla stessa attribuite dal vigente ordinamento e con la sua fondamentale posizione di indipendenza e neutralità (posta anche nell'interesse delle stesse amministrazioni pubbliche) quale organo magistratuale al servizio dello Stato-comunità;

- che la funzione consultiva non debba svolgersi in ordine a quesiti che implicino valutazioni di comportamenti amministrativi che possano formare oggetto di eventuali iniziative giudiziarie proprie della Procura regionale della Corte dei conti;

- che ulteriore limite sia costituito dalla natura necessariamente preventiva della funzione consultiva. Infatti, i pareri da richiedersi alla Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono riguardare questioni giuridico-contabili di carattere generale, la cui soluzione possa tornare utile alla emanazione successiva di atti di amministrazione o di normazione e, in quanto destinati ad illuminare e consigliare, attraverso una manifestazione di giudizio, l'organo di amministrazione attiva, devono necessariamente precedere la pronuncia dell'organo deliberante. Non è, quindi, ammissibile l'esercizio *ex post* della funzione consultiva;

RITENUTO, alla luce delle considerazioni e dei principi sopra esposti, che, nel caso di specie, la richiesta sia ammissibile sia sotto il profilo soggettivo sia sotto quello oggettivo;

RITENUTO di poter, per tali ragioni, esprimere il proprio parere in merito; tanto premesso, si espongono le seguenti considerazioni.

* * * * *

L'Amministrazione – nel ricercare "... una interpretazione delle complesse (e non sempre chiare) norme in materia ..." e vista l'interpretazione restrittiva espressa da questa Sezione regionale nel suo precedente parere n. 26/2008, reso con deliberazione n. 79/2008 del 15 ottobre 2008 – a sostegno del suo intendimento di ripristinare le indennità di funzione nella

misura risultante al 30 settembre 2005, ha espresso alcune argomentazioni che di seguito si riassumeranno con la ricostruzione dello stato della normativa in materia.

In linea generale appare opportuno premettere che questa Sezione regionale di controllo – come già ha chiarito nella sua precedente deliberazione n. 7/2008/PAR – non ha alcuna facoltà di dirimere con effetto vincolante ogni dubbio sulla portata interpretativa ed applicativa di disposizioni normative volta per volta al suo esame. Conseguentemente, la scelta concreta di quale sia la disciplina applicabile e di quali effetti comporti nella costruzione del bilancio dell'ente e nella gestione contabile spetta unicamente all'Amministrazione interessata che, dalle valutazioni espresse nei pareri della Corte dei conti, può trarre indicazioni nell'ambito della sua autonomia.

* * * * *

- Nella richiesta di parere si sostiene che il comma 55 dell'articolo unico della legge n. 266/2005 ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2006, e per un periodo di 3 anni, le indennità avrebbero dovuto restare congelate nelle misure risultanti dalla decurtazione del 10% (disposizione alla quale l'Amministrazione provinciale dichiara di essersi scrupolosamente attenuta). Tale norma "limitativa", e quindi non suscettibile di applicazione estensiva o analogica, deve ritenersi caducata dal 1° gennaio 2007 o dal 1° gennaio 2008 e, comunque, priva di ultra-attività per il 2009.

L'amministrazione ritiene, poi, che <<la riduzione dei costi della rappresentanza politica degli Enti locali, (invocata nel citato parere 26/2008), è stata, a ben vedere, circoscritta dal legislatore della "finanziaria" dello Stato per il 2008 alle strette ipotesi di cui all'art.2, commi da 23 a 30, della legge 24 dicembre 2007 n.244 e, anche qui, secondo i canoni ermeneutici ordinari delle "norme limitative", non può ritenersi che a quelle specifiche previsioni di riduzione di costi della citata rappresentanza debba, estensivamente, aggiungersi l'obbligo di far permanere il "taglio" delle indennità oltre il tempo inizialmente previsto dalla legge>>.

- L'art. 2, comma 25, della legge n. 244/2007, nel modificare l'undicesimo comma dell'art. 82 del decreto legislativo n. 267/2000, aveva tra l'altro disposto che "Le indennità di funzione, determinate ai sensi del comma 8, possono essere incrementate con delibera di giunta, relativamente ai sindaci, ai presidenti di provincia e agli assessori comunali e provinciali, e con delibera di consiglio per i presidenti delle assemblee. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario

fino alla conclusione dello stesso, nonché gli enti locali che non rispettano il patto di stabilità interno fino all'accertamento del rientro dei parametri".

Successivamente, l'art. 76, comma 3, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge n. 133/2008, ha disposto che l'articolo 82, comma 11, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL o TUOEL), di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità".

L'Amministrazione provinciale, nel considerare la riformulazione della predetta norma, sostiene che <<le indennità in argomento, all'attualità, non possono quindi che essere quelle fissate dal D.M. 119/2000 (e perciò ante "taglio"). Deve valere, in tal senso, anche la circostanza che ciò che è stato travolto dal D.L. 112/2008 è la possibilità – introdotta dalla "finanziaria" 2008 – di incrementare le indennità determinate ai sensi del comma 8 dell'art. 82 TUEL: più chiaramente, ritenere che il ... D.L. 112/08, nel riscrivere la norma in materia, abbia imposto la permanenza del "taglio" significa attribuire al legislatore una volontà non manifestata>>.

3) A norma dell'art. 82, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000 la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza, disciplinata dal predetto articolo, "... è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali" nel rispetto dei criteri ivi indicati, tra cui la "...determinazione dell'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a dieci mila abitanti, comunque, non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti ..." (lett. e).

Orbene, nella richiesta di parere si sostiene che <<non dovrebbe, inoltre, dubitarsi del fatto che, trascorso il periodo (uno o due anni), nel quale è rimasta in vigore la norma disponente il "taglio", le stesse indennità debbono tornare ai livelli ordinari stabiliti dal D.M.119/2000 perchè:

- necessità straordinarie di finanza potevano sacrificare solo per un tempo limitato il principio di cui al citato comma 8 dell'art.82 TUEL (trattamento del Presidente della Provincia in misura non inferiore a quello del Segretario Generale del rispettivo Ente);

- in concreto, dall'1/1/2006 ad oggi il trattamento economico del Presidente di questa Provincia risultante dalla decurtazione è rimasto inferiore del 10,4% al trattamento del Segretario Generale (retribuzione tabellare e retribuzione di posizione per tredici mensilità) >>.

* * * * *

In relazione a quanto sopra questa Sezione offre le seguenti considerazioni, ulteriori rispetto a quanto già chiarito nel citato suo precedente parere n. 26/2008.

In via preliminare deve essere rilevato che l'efficacia triennale del "taglio", contemplata nel comma 55 dell'art. 1 della legge n. 266/2005, non riguarda gli emolumenti percepiti dagli amministratori e dai componenti dei Consigli degli enti locali (disciplinati dal precedente comma 54) ma il trattamento economico, spettante ai Sottosegretari di Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212, previsto dal comma 53.¹

È da escludersi, quindi, che dalla predetta norma possa trarsi la conclusione della efficacia temporalmente limitata al predetto periodo del sacrificio imposto agli emolumenti in questione.

Si consideri, poi, che un effetto ripristinatorio della misura delle indennità non pare possa trarsi nemmeno dal richiamo effettuato dal comma 25 dell'art. 2 della legge n. 244/2007 alle indennità "... determinate ai sensi del comma 8 ...".

Dal confronto tra il testo normativo contenuto nella originaria formulazione² e quello conseguente alle modifiche apportate dalla finanziaria 2008³ si evince, infatti, che il portato innovativo di quest'ultima non riguarda quella parte dell'undicesimo comma dell'art. 82 del TUEL che faceva riferimento al

¹ Si riporta di seguito il disposto dell'art. 1, commi 53 e 55, della legge n. 266/2005:

53. " È altresì ridotto del 10 per cento il trattamento economico spettante ai sottosegretari di Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212";

55. "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 53 non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 53".

² L'originaria formulazione dell'undicesimo comma dell'art. 82 del TUEL è la seguente: "Le indennità di funzione e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 8, possono essere incrementati o diminuiti con delibera di Giunta e di consiglio per i rispettivi componenti. Nel caso di incremento la spesa complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dal decreto di cui al comma 8. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario".

³ Di seguito è riportato il testo della norma in esame conseguente alla modifica apportata dalla finanziaria 2008: "Le indennità di funzione, determinate ai sensi del comma 8, possono essere incrementate con delibera di giunta, relativamente ai sindaci, ai presidenti di provincia e agli assessori comunali e provinciali, e con delibera di consiglio per i presidenti delle assemblee. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario fino alla conclusione dello stesso, nonché gli enti locali che non rispettano il patto di stabilità interno fino all'accertamento del rientro dei parametri. Le delibere adottate in violazione del precedente periodo sono nulle di diritto. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità. Nel caso di incremento la spesa complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dal decreto di cui al comma 8".

meccanismo di determinazione dei predetti emolumenti (previsto al comma 8).

Non si può, allora, concludere che con il predetto richiamo si manifesti la *voluntas legis* di ripristinare (o di considerare vigenti) le misure di indennità originariamente previste dal Decreto del Ministro dell'Interno n. 119 del 4 aprile 2000 (emanato in applicazione dell'analogo meccanismo previsto dal previgente art. 23, comma 9, della legge n. 265 del 3 agosto 1999⁴) senza tener conto dell'avvenuta incidenza, in senso riduttivo, operata dal comma 54 dell'art. 1 della legge n. 266/2005.

Ciò chiarito, si rileva che questa Sezione regionale, nel precedente parere n. 26/2008, ha evidenziato che "Non v'è dubbio che la disposizione della finanziaria per il 2006, che aveva ridotto le indennità di funzione in misura del 10%, non sia più vigente nell'ordinamento. Tuttavia, altro è dire che essa abbia perduto efficacia, altro è dire che, per l'effetto, le indennità stesse debbano essere riportate, automaticamente ed indistintamente, al livello che avevano al momento della operata riduzione".

Anche la Sezione regionale di controllo per la Toscana, che nel parere reso con deliberazione n. 11P/2007 del 26 giugno 2007 aveva considerato l'efficacia della disposizione di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 266/2005 limitata al solo esercizio 2006, nel successivo parere reso con deliberazione n. 9P/2008 del 3 aprile 2008 ha specificato che dal 1° gennaio 2007 le indennità in questione "... non sono state automaticamente reintegrate nella misura precedente, ma soltanto che si è reso di nuovo

⁴ Il citato D.M. è stato emesso in applicazione dell'art. 23, comma 9, della legge n. 265 del 3 agosto 1999 che di seguito si riporta:

"La misura minima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, adottato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;
- b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;
- c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice-sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori e dei consiglieri che hanno optato per tale indennità, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;
- d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;
- e) determinazione dell'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti, comunque non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti, nella determinazione dell'indennità si tiene conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale;
- f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità, mensile, spettante per ciascun anno di mandato".

possibile variarne l'ammontare con le procedure ed i limiti previsti dal Testo unico".⁵

In conseguenza, però, della sottrazione di tale potere a giunte e consigli ad opera dell'art. 76 del D.L. n. 112/2008, deve ritenersi che le predette indennità (come ridotte ad opera della finanziaria 2006) rimangano ora immutabili da parte degli organi degli enti locali.

Analogo inibizione, peraltro, ha toccato il meccanismo di adeguamento antinflazionistico previsto dal decimo comma dell'art. 82 del TUEL, in quanto l'art. 61, decimo comma, del D.L. n. 112/2008 ne ha previsto la sospensione fino al 2011.

La sopraesposta interpretazione, del resto, non sembra contraddetta dal recente parere del Ministero dell'Interno prot. n. 15900/TU/82 del 17 novembre 2008, che ha tra l'altro evidenziato che «l'effetto di "sterilizzazione permanente" del sistema delle indennità attribuito all'art. 1, comma 54, della Finanziaria 2006, che mal si conciliava -logicamente e normativamente- con le sopravvenute novelle agli artt. 82 e 83 del Tuol apportate dall'art. 2, comma 25, della Finanziaria 2008, trova ora una decisiva conferma negli artt. 61, comma 10, secondo periodo, e 76, comma 3, della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, (disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria). Tali recenti norme prevedono, infatti, la sospensione fino al 2011 della possibilità di incremento delle indennità prevista nel comma 10 dell'art. 82 Tuol, e la modifica del comma 11 del medesimo art. 82 con l'eliminazione della possibilità degli organi degli Enti locali di incrementare le indennità di funzione spettanti ai Sindaci, ai Presidenti di Provincia, agli Assessori comunali e provinciali ed ai Presidenti delle Assemblee».

Deve, infine, essere considerato che la regola di cui alla lettera e) dell'ottavo comma dell'art. 82 del D.Lgs n. 267/2000 (che ha disposto che l'indennità spettante al Presidente della Provincia ed ai Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti non sia inferiore al trattamento economico fondamentale dei segretari dei rispettivi enti) è preesistente rispetto alla disciplina di cui all'art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005 e, dunque, è quest'ultima a prevalere sulla prima (sulla base del principio: *lex posterior derogat priori*) quando risulti con quella confliggente (come nel caso della compressione del diritto degli Organi esponenti di

⁵ Alla data di emanazione della predetta deliberazione, infatti, vigeva la possibilità di cui all'art. 2, comma 25, della legge n. 244/2007, di incrementare le indennità con delibere di giunta e di consiglio, successivamente espunta dall'ordinamento con il terzo comma dell'art. 76 del D.L. n. 112/2008.

province e comuni sopra citati all'equiparazione del trattamento economico percepito rispetto a quello dei segretari dei rispettivi enti).

P.Q.M.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Basilicata in relazione alla richiesta formulata dal Presidente della Provincia di Matera con nota prot. n. 06807 del 24 febbraio 2009, pervenuta il 5 marzo 2009;

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, alla Provincia di Matera ed al Presidente del Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 3 aprile 2009.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE
F.to Dott.ssa Laura DI CARO

I COMPONENTI

F.to Dott. Antonio NENNA

F.to Dott. Rocco LOTITO- relatore

F.to Dott. Giuseppe TETI

2009

Depositata in Segreteria il 3 aprile

IL FUNZIONARIO
PREPOSTO AI SERVIZI DI SUPPORTO
F.to dott. Giovanni CAPPIELLO